

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1967

Norme interpretative dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, e successive modificazioni, in materia di trattamento di quiescenza agli insegnanti elementari

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, disponeva che il pagamento agli insegnanti elementari dell'intero trattamento di quiescenza (compresa quindi la quota in più a carico dei Comuni) venisse effettuato dallo Stato, salvo rivalsa verso i Comuni medesimi.

Tale norma è stata applicata per le cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° agosto 1954, data di entrata in vigore della legge 22 giugno 1954, n. 523, che ha preso in esame la materia delle pensioni ad onere ripartito tra lo Stato e gli Enti locali modificando anche sostanzialmente (valore capitale) le modalità di erogazione delle pensioni stesse.

Per le pensioni ripartite successive alla predetta data del 1° agosto 1954, si è infatti provveduto alla liquidazione di dette pensioni con le norme degli impiegati civili dello Stato, accollando direttamente alle

Amministrazioni comunali l'onere della differenza tra il trattamento di pensione dovuto secondo le norme più favorevoli dei Regolamenti di pensione di dette Amministrazioni e il trattamento previsto dalle norme statali.

Quanto sopra ha potuto essere effettuato in relazione al preciso disposto dell'articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727:

« È fatto obbligo alle Amministrazioni comunali di applicare l'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, qualora il personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola elementare di Stato ne faccia esplicita richiesta.

« Gli insegnanti collocati in pensione dal 1° agosto 1954 al 21 marzo 1958 hanno facoltà di opzione tra il trattamento di quiescenza secondo i regolamenti comunali e quello per gli impiegati civili dello Stato ».

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Da questo preciso indirizzo dell'Amministrazione, consolidato da una prassi ormai pluriennale, si sono però discostate alcune recenti decisioni giurisdizionali della Corte dei conti che hanno in sostanza affermato la necessità della rigida applicazione, nei casi di pensione più sopra indicati, del solo articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, senza praticamente tener conto delle modificazioni apportate, alla complessa materia, dalle successive disposizioni legislative più sopra menzionate.

Quanto sopra ha naturalmente posto la Amministrazione di fronte alla necessità che si provveda ad eliminare sulla materia ogni dubbio interpretativo, e si provveda, di conseguenza, a chiarire l'effettiva portata del sistema normativo instaurato dalle disposizioni legislative già menzionate, susseguitesi l'una all'altra a non breve distanza di tempo.

Quanto ora ricordato va anche integrato dalla considerazione che un cambiamento del sistema sin qui seguito porterebbe, senza alcuna utilità concreta, ad un enorme so-

vraccarico di adempimenti consistenti oltre che nella emissione di migliaia di provvedimenti, anche nella revisione e nella variazione e ricostituzione di migliaia di partite presso le Direzioni provinciali del tesoro.

In dipendenza di ciò si è predisposto l'unico disegno di legge nel quale è previsto che nei riguardi del personale contemplato dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, numero 690, nonchè dall'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, dall'articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727, e dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1743, la differenza tra il trattamento di pensione dovuto secondo le norme dei regolamenti comunali e quello previsto dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato resta a carico delle Amministrazioni comunali ed è determinata e corrisposta direttamente dalle stesse, agli aventi diritto, per le pensioni decorrenti dal 1° agosto 1954 in poi con effetto dalla stessa data.

È necessario notare, infine, che l'iniziativa in questione non comporta per l'erario nessun ulteriore onere.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Nei riguardi del personale contemplato dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, nonchè dall'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, dall'articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727, e dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1743, la differenza tra il trattamento di quiescenza dovuto secondo le norme dei regolamenti comunali e quello previsto dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato resta a carico delle Amministrazioni comunali ed è determinata e corrisposta direttamente dalle stesse, agli aventi diritto, per le pensioni decorrenti dal 1° agosto 1954 in poi con effetto dalla stessa data.